# BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 MINI-ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

#### Premesso che:

- il Consiglio comunale, con deliberazione n. 38 del 14.12.2015, ha provveduto ad approvare il vigente "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi per anziani" del Comune di Bagnatica (BG);
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 90 del 21.12.2015, ha provveduto ad approvare il "Prospetto delle tariffe dei servizi sociali del Comune di Bagnatica" per l'accesso, fra gli altri, al servizio di assegnazione e di gestione degli alloggi per anziani;

Dato atto che il vigente sistema tariffario, definito con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 21.12.2015:

- è entrato in vigore a decorrere dal 01.01.2016;
- riguarda esclusivamente gli alloggi assegnati e/o da assegnarsi successivamente al 01.01.2016 (non riguarda pertanto i contratti di locazione già in vigore alla data del 01.01.2016, che continueranno a godere del previgente regime, fino alla data di scadenza degli stessi);
- non ha subito aggiornamenti / modifiche nei successivi esercizi 2017, 2018 2019 e 2020, risultando pertanto integralmente confermato alla data del presente bando;

#### In esecuzione:

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 16.06.2020 ad oggetto "Approvazione dei criteri generali e dello schema di contratto per l'assegnazione con selezione ad evidenza pubblica di n. 2 mini-alloggi di proprietà comunale siti al secondo piano dello stabile di piazza Gavazzeni n. 3/f 24060 Bagnatica (BG)";
- della propria determinazione n. 155 del 17.06.2020 ad oggetto "Approvazione bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 2 mini-alloggi di proprietà comunale siti al secondo piano dello stabile di piazza Gavazzeni n. 3/f – 24060 Bagnatica (BG)";

#### **RENDE NOTO**

E' messa a bando di pubblico concorso l'assegnazione di n. 2 mini-alloggi di proprietà comunale, siti in Piazza G. Gavazzeni n. 3/f, 24060 Bagnatica (BG), secondo piano:

Alloggio n. 1 - complessivi mq. 54,71 così distribuiti: soggiorno mq. 17,80 – disimpegno mq. 2,73 – ripostiglio mq. 1,38 – camera da letto mq. 10,65 – camera da letto mq. 9,00 – bagno mq. 7,83 – terrazzo mq. 5,32;

Alloggio n. 2 - complessivi mq. 54,49 così distribuiti: soggiorno mq. 20,99 – disimpegno mq. 3,07 – camera da letto mq. 12,41 – camera da letto mq. 9,00 – bagno mq. 3,70 – terrazzo mq. 5,32.

# ART. 1 – FINALITA' E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - (artt. 1 e 2 del vigente Regolamento)

Con il presente bando di pubblico concorso si intende garantire autonomia e permanenza nella comunità di Bagnatica ai cittadini italiani, ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE), ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ovvero che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati.

I suddetti cittadini devono essere residenti con fissa dimora nel Comune di Bagnatica (BG), devono aver compiuto i 65 anni di età e non devono essere già titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso od abitazione di un alloggio adeguato alle proprie esigenze, non devono risultare assegnatari, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico, o con concorso, contributo o finanziamento agevolato, in qualunque forma concessa, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, e non devono presentare un ISEE (ORDINARIO) pari o inferiore alla soglia ISEE di accesso stabilita dalla Giunta comunale in € 16.000,00 (sedicimila/00).

Gli alloggi messi a bando sono riservati ai nuclei familiari costituiti da:

- a. una persona che abbia superato i 65 anni;
- b. due persone che abbiano superato i 65 anni;
- c. una persona che abbia superato i 65 anni, e una persona di età inferiore a 65 anni invalida al 100%;
- d. una persona che abbia superato i 65 anni invalida al 100%, e una persona di età inferiore a 65 anni.

La costituzione del nucleo familiare, in una delle forme così descritte, dovrà essere comprovata, ad integrazione dell'efficacia del provvedimento di assegnazione, pena la decadenza dello stesso, mediante trasferimento della residenza dell'assegnatario, e dell'eventuale soggetto convivente, presso la nuova abitazione (Piazza G. Gavazzeni n. 3/f - 24060 Bagnatica BG).

#### ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - (art. 5 del vigente Regolamento)

In applicazione di quanto già definito al precedente art. 1 possono pertanto partecipare alla presente selezione per la concessione in locazione degli alloggi comunali messi a bando i soggetti che, all'atto della presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo comunale:

- a. abbiano superato i 65 anni di età;
- b. siano residenti con fissa dimora nel Comune di Bagnatica (BG);
- c. non siano già titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, di un alloggio adeguato alle proprie esigenze;
- d. non siano assegnatari, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico, o con concorso, contributo o finanziamento agevolato, in qualunque forma concessa, dallo Stato o da altro Ente Pubblico;
- e. presentino un ISEE (ORDINARIO) pari o inferiore a € 16.000,00 (sedicimila/00).

#### ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo comunale (Sede Municipale di Piazza Libertà 1 – 24060 Bagnatica BG), compilando il modulo A1 che costituisce parte integrante del presente Bando, entro il seguente termine perentorio:

ore 12:00 di venerdì 28 agosto 2020.

#### ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso, di cui alla precedente art. 3, dovrà essere allegata la presente documentazione:

- a. OBBLIGATORIO, <u>pena esclusione</u>: D.S.U. e attestazione ISEE (ORDINARIO) del richiedente, in corso di validità alla data del termine per la presentazione delle domande;
- b. FACOLTATIVO: altri documenti comprovanti titoli che danno diritto all'assegnazione di specifici punteggi, così come definiti al successivo art. 5, e più precisamente:
  - sentenza esecutiva di sfratto;
  - certificazione sanitaria attestante situazioni di invalidità al 100% relative ai soggetti che andranno a comporre il nucleo familiare di cui al precedente art. 1.

# ART. 5 – CRITERI PER L'ESAME DELLE DOMANDE E LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA - (art. 7 del vigente Regolamento)

Le domande di partecipazione al concorso verranno esaminate d'ufficio dal responsabile del Settore Servizi alla Persona comunale. Lo stesso provvederà alla formulazione della graduatoria considerando:

- a. l'ISEE (ORDINARIO) del richiedente;
- b. l'eventuale esistenza di sentenze esecutive di sfratto;
- c. il periodo di residenza con fissa dimora del richiedente nel Comune di Bagnatica (BG);
- d. le situazioni di invalidità al 100% relative ai soggetti che andranno a comporre il nucleo familiare di cui al precedente art. 1.

Ai fini della graduatoria verranno assegnati i seguenti punteggi:

#### a. Punteggi relativi all'ISEE:

Per ISEE inferiori a € 1.000,00 (ISEE iniziale)	Punteggio massimo:	4 punti
Per ISEE compresi fra € 1.000,00 e € 10.000,00	Punteggio attribuito:	formula di calcolo a seguire
Per ISEE superiori a € 10.000,00 (ISEE finale)	Punteggio minimo:	0 punti

Per la determinazione del punteggio da attribuire a chi presenta un ISEE compreso fra l'ISEE iniziale (e 1.000,00) e l'ISEE finale (€ 10.000,00) verrà utilizzata la metodologia della progressione lineare, secondo la seguente formula matematica:

	(ISEE finale – ISEE richiedente) (€ 10.000,00 – ISEE richiedente)		
Punteggio attribuito =		<b>-</b> x	(punt. massimo – punt. minimo) (4)
	(ISEE finale – ISEE iniziale) (€ 9.000,00)		

Ai fini della suindicata formula si intende per:

- Punteggio attribuito: il punteggio attribuito al richiedente, da calcolarsi con la formula predetta partendo dal punteggio minimo (punti 0). In presenza di un ISEE richiedente superiore al valore dell'ISEE finale (€ 10.000,00) non è prevista l'attribuzione di alcun punteggio (punti 0). In presenza di un ISEE inferiore all'ISEE iniziale (€ 1.000,00), verrà attribuito il punteggio massimo (punti 4). Il punteggio attribuito verrà arrotondato per difetto al secondo decimale dopo la virgola;
- ISEE richiedente: è il valore dell'ISEE del richiedente;
- ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale viene attribuito il punteggio massimo al richiedente (punti 4);
- ISEE finale: è il valore oltre il quale non viene attribuito alcun punteggio al richiedente (punti 0).

#### b. Punteggi relativi alle sentenze esecutive di sfratto:

Per l'eventuale esistenza di sentenze esecutive di sfratto	Punti 2
--	---------

# c. Punteggi relativi al periodo di residenza con fissa dimora:

Per un periodo di residenza nel Comune di Bagnatica superiore a 10 anni	
Per un periodo di residenza nel Comune di Bagnatica superiore a 5 anni	
Per un periodo di residenza nel Comune di Bagnatica superiore a 1 anno	
Per un periodo di residenza nel Comune di Bagnatica uguale o inferiore a 1 anno	

# d. Punteggi relativi alle situazioni di invalidità:

Per composizioni dei nuclei familiari con due persone che abbiano superato i 65 anni, di cui	
almeno una invalida al 100%	
Per composizioni dei nuclei familiari con una persona che abbia superato i 65 anni, e una	Punti 2
persona di età inferiore a 65 anni invalida al 100%	
Per composizioni dei nuclei familiari con una persona che abbia superato i 65 anni invalida al	Punti 1
100%, e una persona di età inferiore a 65 anni	

A parità di punteggio, verrà data precedenza al richiedente con maggiore anzianità di residenza con fissa dimora nel Comune di Bagnatica.

# ART. 6 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA - (art. 8 del vigente Regolamento)

La graduatoria formulata dal responsabile del Settore Servizi alla Persona comunale avrà una validità di anni 4 (quattro), e potrà essere utilizzata per l'assegnazione anche di ulteriori mini-alloggi di proprietà comunale che si rendessero nel frattempo disponibili.

#### ART. 7 – ASSEGNAZIONE AGLI AGGIUDICATARI - (art. 9 del vigente Regolamento)

Il responsabile del Settore Servizi alla Persona provvederà con propria determinazione ad approvare la graduatoria di cui al precedente art. 6.

Gli alloggi messi a concorso verranno aggiudicati con facoltà di scelta secondo l'ordine di graduatoria.

Gli aggiudicatari verranno invitati a sottoscrivere il contratto di locazione, pena la decadenza dalla graduatoria.

# ART. 8 – CONTRATTO DI LOCAZIONE - (art. 9 del vigente Regolamento)


Il contratto di locazione avrà una durata pari a (quattro) 4 anni, salvo diverse disposizioni di legge. Allo scadere del quadriennio di riferimento il contratto in scadenza sarà considerato tacitamente rinnovato per il quadriennio successivo, previa verifica del permanere dei requisiti e/o delle condizioni necessarie per la partecipazione al concorso e l'assegnazione di alloggi comunali. In caso di decesso o di trasferimento presso altro Comune dell'assegnatario, subentra nel contratto di locazione, fino alla naturale scadenza del quadriennio, l'eventuale secondo componente del nucleo familiare di cui al precedente art. 1. Il soggetto subentrato all'assegnatario, qualora non sia invalido al 100%, alla scadenza del contratto è tenuto a liberare l'alloggio, a meno che nel frattempo non abbia maturato i 65 anni di età e possa dimostrare il permanere dei requisiti e/o delle condizioni necessarie per la partecipazione al concorso e l'assegnazione di alloggi comunali.

#### ART. 9 – CANONE DI LOCAZIONE ANNUALE - (art. 10 del vigente Regolamento)

Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo. Nel caso specifico la compartecipazione al costo avviene mediante il pagamento di un canone di locazione agevolato. I criteri di compartecipazione al costo di gestione dell'alloggio da assegnarsi con il presente bando di concorso (canone di locazione annuale agevolato) sono definiti:

- a. dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE (all'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013 è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni");
- b. dalla normativa regionale in materia, in quanto legittima;
- c. dalle disposizioni del vigente "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi per anziani" del Comune di Bagnatica (BG).

Per la determinazione del canone di locazione annuale agevolato da applicare all'assegnatario dell'alloggio verrà utilizzata la metodologia della progressione lineare, secondo la seguente formula matematica:



Ai fini della suindicata formula si intende per:

- a. canone di locazione: il canone di locazione a carico dell'assegnatario, da calcolarsi con la formula predetta partendo dal canone minimo (€ 1.200,00). In presenza di un ISEE inferiore al valore dell'ISEE iniziale (€ 1.000,00) non è previsto il pagamento di alcun canone di locazione. In presenza di un ISEE superiore all'ISEE finale (€ 10.000,00), si applica il canone massimo. Le cifre saranno arrotondate per difetto;
- b. ISEE assegnatario: è il valore dell'ISEE del nucleo familiare;
- c. ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale l'assegnatario è esentato dal pagamento del canone di locazione;
- d. ISEE finale: è il valore oltre il quale è richiesto all'assegnatario di farsi carico del canone massimo.

# ART. 10 – PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE - (art. 10 del vigente Regolamento)

Il pagamento del canone di locazione annuale agevolato dovrà essere effettuato mediante il versamento di n. 2 (due) rate semestrali di pari importo, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Ufficio Servizi Sociali comunale. Le spese condominiali e le opere di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, manutenzione caldaia, allacciamenti gas, energia elettrica, telefono, acqua) saranno a totale carico e cura dell'assegnatario. Le spese condominiali verranno dallo stesso direttamente liquidate all'amministrazione di condominio.

# ART. 11 – STRATEGIE DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' SOCIALE - (art. 10 del vigente Regolamento)

Il Servizio Sociale comunale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero, la sospensione temporanea e/o la riduzione del pagamento del canone di locazione annuale agevolato dovuto. Il provvedimento è disposto con determinazione dirigenziale, per le situazioni di particolare e documentata gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il provvedimento costituisca elemento essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.

# ART. 12 – CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - (art. 11 del vigente Regolamento)

Il contratto di locazione si intenderà risolto "ipso-iure" nei seguenti casi:

- a. perdita dei requisiti di cui all'art. 2;
- b. ospitalità concessa in modo continuativo a soggetti non inclusi nel nucleo familiare dichiarato dal richiedente al momento dell'assegnazione;
- c. abbandono dell'alloggio per qualsiasi causa (è naturalmente esclusa la possibilità di subentro negli obblighi contrattuali per gli eredi);
- d. ricovero presso case di cura, per periodo superiore a dodici mesi;
- e. inosservanza delle disposizioni contenute nel vigente "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi per anziani" del Comune di Bagnatica (BG), e di quelle contenute nel contratto di locazione.

# ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE - (art. 12 del vigente Regolamento)

Il conduttore assumerà la piena responsabilità in merito all'osservanza delle condizioni previste dal vigente "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi per anziani" del Comune di Bagnatica (BG) e dal contratto di locazione, nonché di quelle prescritte dall'autorità pubblica in materia di anagrafe, igiene, polizia urbana e sicurezza pubblica.

# ART. 14 – CONTROLLI - (art. 13 del vigente Regolamento)

Gli uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente, eseguiranno i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, etc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate in sede di partecipazione al Concorso pubblico in oggetto.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione eventualmente ottenuta, ed è tenuto al risarcimento.

È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

#### ART. 15 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", i dati personali dei partecipanti alla selezione pubblica in oggetto, e dell'assegnatario dell'alloggio comunale messo a concorso, saranno trattati per le attività strettamente inerenti e funzionali all'espletamento del relativo procedimento amministrativo.

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi alle persone, raccolti per l'espletamento del procedimento di assegnazione dell'alloggio comunale messo a concorso, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

I dati forniti dai partecipanti alla selezione, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il settore Servizi alla Persona comunale e/o altro plesso della Pubblica Amministrazione, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e verranno trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta.

Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'ufficio Servizi alla Persona comunale.

Sede: Piazza Libertà n. 1 (2 035/689575).

Orario di ricevimento al pubblico: LUN-MAR-GIO-VEN: ore 9:00-12:00; MER: ore 9:00-13:00.

Bagnatica (BG), mercoledì 17 giugno 2020.

# Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

Dr. Sergio Massimiliano Staffiere Firmato digitalmente in originale ai sensi di legge